

Introduzione

Lo studio del diritto privato veneziano in tema di contratti mercantili risulta particolarmente complesso, soprattutto man mano che si retrocede nei secoli. Questo fatto è dovuto da un lato dalla comune caratteristica del diritto mercantile di essere fatto per i mercanti e dai mercanti¹, escludendo per lungo periodo legislazioni statutarie o sovrane², dall'altro alla scarsa attenzione prestata dai veneziani all'elaborazione teorica degli strumenti giuridici della prassi. I contratti veneziani, in effetti, mostrano una varietà di influssi, derivanti dai diversi sistemi giuridici cui entravano in contatto i mercanti, andando a creare fattispecie spesso flessibili, prediligendo il principio della libertà delle forme nella conclusione del contratto.

Il sistema legislativo di Venezia in tema di contratti era forse quanto di più distante dal diritto romano, rigido nel suo formalismo, basato sul *Corpus iuris* di Giustiniano quale fonte principale del diritto e fondato sull'autorità dell'Impero. Non così lo *ius mercatorum*, e non certo la mentalità veneziana, che con profondo pragmatismo sperimentava soluzioni concrete senza essere vincolata a soluzioni fisse e prestabilite.

Di questo avviso è Lopez, in relazione alle fonti e alla formazione degli istituti di diritto mercantile, il quale sostiene che «solo pochi contratti commerciali risalgono in modo sicuro a modelli greco-romani. Gli

¹ Così ERMANNORLANDO, *Venezia e il mare nel Medioevo*, Bologna, 2014, p. 23: «una città di mercanti, retta da mercanti, con la mentalità – insieme pratica e accorta, smaliziata e scaltra – del mercante. [...] i veneziani erano sostanzialmente dei mercanti e che nei commerci erano coinvolti pressoché tutti, a partire dai vertici del governo ducale e dai ceti dominanti.»

Inoltre, FRANCESCO GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, 2010, pp. 39-40: «Il *ius mercatorum* nasce così come diritto creato direttamente dalla classe mercantile, senza mediazione della società politica; come diritto imposto nel nome di una classe, non già nel nome dell'intera collettività». Erano le corporazioni stesse a creare diritto, controllavano il mercato e fissavano le regole dell'esercizio della professione. Un diritto nato negli statuti delle corporazioni, nella consuetudine e giudicata dalle proprie magistrature. Fondamentale notare che i giudici corporativi erano chiamati a decidere di ogni controversia che avesse almeno una parte appartenente alla corporazione. Lo *ius mercatorum* si applicava sul presupposto che «sia mercante una almeno delle parti del rapporto da regolare: quando questo presupposto ricorre, gli altri diritti, particolari o universali che siano, debbono soccombere», ID., p. 41.

² Una importante raccolta delle norme privatistiche è lo *Statutum Novum* di Jacopo Tiepolo del 1242, mentre gli statuti antecedenti vengono considerati più che altro atti di legificazione del diritto consuetudinario, tra i quali ricordiamo gli statuti dei dogi Rainerio Dandolo e Pietro Ziani, nonché gli statuti dello stesso Tiepolo antecedenti allo *Statutum Novum*. Nei secoli successivi intervengono altre compilazioni che affiancano ed integrano lo Statuto del Tiepolo, che costituisce la base della legislazione veneziana fino alla caduta della Repubblica nel 1797: in particolare, si può ricordare il *Liber Sextus* di Andrea Dandolo del 1346. Cfr. ENRICO BESTA, *Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo*, Perugia, 1912, pp. 1-34; ROBERTO CESSI, *Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo e le loro glosse*, Venezia, 1938, pp. 1-231; *Documenti del commercio veneziano nei secoli XI-XIII*, a cura di Raimondo Morozzo della Rocca-Antonino Lombardo, in *Regesta chartarum Italiae*, Roma, 1940.

altri sono quasi certamente creazioni medievali, ma la dispersione dei documenti esistenti e la tendenza della pratica commerciale a diffondersi rapidamente lungo le strade percorse dai traffici, rendono difficile stabilire dove e quando ebbe origine, per la prima volta, un nuovo tipo di contratto».³

La volontà di Venezia di affrancarsi dall'Impero e dal suo diritto, creando un ordinamento in tutto e per tutto peculiare, è visibile anche nel mancato ricorso allo *ius commune* quale diritto suppletivo per antonomasia⁴.

L'ordinamento veneziano trovava giustificazione in sé stesso, nelle sue norme scritte (al primo posto gli statuti) e nelle sue consuetudini, tanto nel diritto pubblico, quanto in quello degli affari privati, che si richiamava principalmente all'*usus patriae*, in continua evoluzione grazie, ed è sempre importante sottolinearlo, ai continui rapporti di Venezia con l'esterno.

L'espansione commerciale della città aveva creato una fitta rete di relazioni tra il continente europeo ed il Medioriente già a partire dal 1200, favorita dagli accordi che Venezia aveva stipulato per agevolare i traffici nei mercati stranieri. Obiettivo principale del Ducato era concentrare all'interno della città lo snodo di tutti i commerci fra Oriente ed Occidente ed il mercato rialtino si trovava in una posizione geograficamente strategica. La vera forza della piazza veneziana era il risultato di una politica che permetteva l'accesso ai mercanti stranieri al mercato di Rialto, ma al contempo li obbligava a vendere le loro merci solo a veneziani, unici autorizzati poi a rivendere presso gli altri mercati.⁵ Uno dei risvolti di questa politica accentratrice è il forte multiculturalismo, la commistione di culture, di linguaggi e soprattutto dei negozi giuridici.

³ ROBERTO SABATINO LOPEZ, *La rivoluzione commerciale nel Medioevo*, Torino, 1975, p. 94.

⁴ La ricerca di una legittimazione per l'autonomia di Venezia dalle due autorità universali (Impero e Chiesa) ha aperto un dibattito fra i maggiori giuristi del tempo. Interessante è la teoria di Baldo, il quale sosteneva che Venezia fosse indipendente in quanto *aedificata in mari*, teoria secondo la quale, per *ius gentium*, le città edificate in mare sono di coloro che le costruiscono. Per Bartolo invece la sovranità di Venezia era *sui generis* e derivata da quella dell'Impero, una sovranità *de facto*, ma non *de iure*. È a partire da questo dualismo *de iure/de facto* che si sviluppa il pensiero di Bartolomeo Cipolla, evitando in questo modo di dover prendere posizione sulla legittimità della sovranità di Venezia: poiché il Comune riconosceva la facoltà di darsi leggi e negava il valore normativo dello *ius commune*, non poteva che essere sovrano *de facto*. Di *plenitudo potestatis* nei confronti delle terre soggette a Venezia scrive, invece, Paolo di Castro, secondo il quale, dal momento che Venezia non riconosceva un superiore, allora la sua sovranità era piena entro i confini del Comune. Conseguenza di questa teoria era che, identificandosi lo *ius commune* con il diritto dell'Impero, non potesse avere validità a Venezia. Per una lettura critica di queste teorie: GUIDO ACQUAVIVA, *Il Dominio di Venezia sul Mare Adriatico nelle opere di Paolo Sarpi e Giulio Pace*, Milano, 2007, pp. 51-52 e LAMBERTO PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano, 1970, pp. 223-224, 226.

⁵ Su questo punto bene si esprime ORLANDO, p. 92: «era stata interdotta ai forestieri la partecipazione al commercio internazionale: nessuno scambio poteva essere effettuato se non con la mediazione di un sensale veneziano autorizzato; [...] era vietato agli stranieri acquistare direttamente nelle piazze orientali merci destinate a transitare per il porto

Lo studio del contesto politico, economico e commerciale è indispensabile per l'analisi di una forma contrattuale: «i fattori economici ed umani sono basilari nella costruzione di un complesso sistema di articolazioni giuridiche esemplarmente adeguate ad una economia fondata su principi che con qualche semplificazione definiamo capitalistici e ad una società che propone modelli e valori con essi allineati»⁶.

È su tali premesse che, con questo elaborato, si vuole esaminare una figura contrattuale peculiare del basso medioevo, sia a livello europeo, ma ancora di più nella realtà di Venezia, ovverosia la *collegantia* unilaterale. A partire dal Duecento, la commenda⁷, termine generale per indicare questa figura contrattuale, è sicuramente la forma di contratto più utilizzata, probabilmente per «la sua natura di finanziamento elastico, duttile e condiviso»⁸.

Molti autori hanno studiato questo negozio giuridico, alcuni cercando di scoprirne le origini storiche, altri pensando ai negozi che gli si sono succeduti nel tempo. Altri ancora, calandosi nell'ambito economico, hanno tentato di spiegare per quale motivo la commenda abbia avuto tanto successo nella pratica mercantile, a discapito di altri contratti, sia nel panorama europeo, sia in quello più "ristretto" di Venezia, indagando inoltre i possibili perché della prevalenza della forma bilaterale della *collegantia* in questa del tutto particolare città⁹.

Da un lato si cercherà quindi di mettere in luce i punti salienti di queste pregresse indagini. Dall'altro si tenterà di ricercare se e quali differenze si possano riscontrare a seguito dell'analisi di alcuni contratti medievali di *collegantia* conclusi da mercanti veneziani in Venezia e altri conclusi in territorio veneziano extracittadino.

lagunare». Si trattava di un sistema monopolistico estremamente vantaggioso per Venezia, e che all'occorrenza garantiva l'adozione di politiche più aggressive, quali la guerra.

⁶ VITO PIERGIOVANNI, *Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo*, in AA. VV., Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV. Atti del convegno internazionale di studi, Genova, Venezia, 10-14 marzo 2000 («Atti della società ligure di storia patria», nuova serie-volume XLI (CXV)-fasc. 1), Genova-Venezia, 2010, p. 65.

⁷ D'ora in avanti si userà il termine commenda per indicare il contratto genericamente inteso in uso in Europa nelle diverse città, mentre *collegantia* solo per indicare il fenomeno veneziano.

⁸ ORLANDO, p. 106.

⁹ I veneziani «[...] non arano, non seminano, non vendemmiano»; così si legge nelle *Honorantiae civitatis Papiae*, testo risalente agli inizi dell'XI secolo di autore anonimo. Per una lettura critica di questo documento, si veda CARLRICHARD BRÜLE e CINZIO VIOLANTE, *Die "Honorantiae civitatis Papiae"*, *Transkription, Edition, Kommentar*, Köln, 1983.

È opportuno, in questo luogo, ricordare il lavoro svolto dal Comitato per le fonti relative alla storia di Venezia¹⁰, fondato nel 1947 e che in tutti questi anni si è impegnato per recuperare e rendere accessibili i documenti racchiusi negli archivi della città. Si tratta di un'operazione egemonica che ha portato alla creazione di cinque sezioni dedicate agli archivi pubblici, a quelli ecclesiastici, a quelli notarili, a quelli privati e a fondi vari. Nella sezione archivi notarili, in particolare, si trovano i protocolli divisi per notaio, recanti gli anni di attività e il luogo in cui rogavano, ognuno corredato da un'analisi dei curatori sulle caratteristiche dei notai stessi e dei loro principali ambiti di attività, in base alle tipologie contrattuali maggiormente presenti.

Per quanto riguarda i documenti redatti dal 1000 al 1199, si deve menzionare il Codice diplomatico di Venezia, ad opera di Luigi Lanfranchi, iniziato negli anni '40 e concluso nel 1984, nel quale sono ordinati, trascritti e corredati di rilievi fotografici più di 4800 documenti¹¹.

Per questi motivi, lo studio degli archivi notarili di Venezia permette uno spaccato reale dei commerci e dei contratti maggiormente usati dai cittadini. E tra questi, indubbiamente, la *collegantia* si è un po' alla volta imposta come contratto preferibile nell'ambito dei finanziamenti e degli scambi, registrando un ampio utilizzo a partire dal XII secolo, diventando «[...] *the dominant form to mobilize capital into risky investments in oversea trades by the late twelfth century*»¹².

Per fare questo, si rende necessaria una piccola digressione sul notariato veneziano medievale: la sua prassi, infatti, influisce non solo sulle forme contrattuali e sulle pratiche commerciali predilette dai cittadini veneziani, ma anche sulla conservazione degli stessi documenti.

¹⁰ Di cui al seguente sito internet: <<http://www.fontidivenezia.org/Fontidivenezia/home.html>> e con sede fisica presso l'archivio di Stato di Venezia.

¹¹ Il Codice diplomatico veneziano (CDV) è conservato presso l'Archivio di Stato di Venezia.

¹² YADIRA GONZALES DE LARA, *The impact of formal monitoring on financial innovation: from debt to equity in late medieval Venice*, University of Valencia, version: October 2017, p. 2, accessibile da World Wide Web <https://www.unige.ch/sciences-societe/dehes/index.php/download_file/view/121/186/>. Accesso effettuato il 29 Ottobre 2019.

CAPITOLO PRIMO

La Cancelleria e il notariato veneziano medievale

Il luogo di raccolta e conservazione degli archivi dei notai a Venezia è, dall'età comunale, la Cancelleria Inferiore¹³. Questo archivio fu istituito a fianco della Cancelleria Superiore, divisa a sua volta in Cancelleria Ducale, dove erano conservati gli *acta* di governo, e Cancelleria *Secreta*, nella quale erano conservati gli atti riservati¹⁴. Era gestita dall'ufficio permanente del *Cancellier Grando*. L'istituzione della Cancelleria si fa risalire al 1268, anno di nomina del primo Cancelliere, Corrado De Ducati, anche se è dibattuto se questa istituzione non fosse, almeno non formalmente, già stata presente alcuni anni prima¹⁵. Il *Cancellier Grando* veniva eletto dal Maggior Consiglio ed era considerato «[la carica] più alta a cui potesse aspirare la classe dei cittadini originari, della quale quindi egli poteva considerarsi il capo, così come rispetto ai patrizi lo era il Doge»¹⁶. La carica di Cancelliere era vitalizia e la decisione di nominarlo fra il popolo e non fra la classe nobiliare è da ricondursi ad una ragione politica, in prima analisi. Questa scelta mirava a placare le recriminazioni secondo le quali i patrizi erano favoriti in tutte le magistrature, escludendo in questo modo il popolo dal governo della città.¹⁷ Così facendo si era istituito un ufficio permanente che era secondo, come poteri, solo al Doge stesso.

¹³ Prima della costituzione della Cancelleria Inferiore gli archivi notarili erano conservati presso la Basilica di San Marco. Con la caduta della Repubblica nel 1797, gli archivi vengono trasferiti dalla Cancelleria presso le Fabbriche Nuove di Rialto. Si veda anche ANDREA DA MOSTO, *L'Archivio di stato di Venezia, Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, Tomo I, Roma, 1937, pp. 225-227. Formato digitale consultabile su <<http://www.archiviodistatovenezia.it/web/index.php?id=67>>.

¹⁴ Una descrizione nel dettaglio del contenuto delle diverse sezioni della Cancelleria nel tempo si trova in GIUSEPPE CAPPELLETTI, *Storia della repubblica di Venezia dal suo principio sino al giorno d'oggi*, vol. 2, Venezia, 1848, pp. 377-381.

¹⁵ Di questa opinione è MARCO POZZA, *La Cancelleria*, in AA. VV., *Storia di Venezia*, 2, L'età del Comune, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1995, pp. 349-369, accessibile da World Wide Web <http://www.treccani.it/enciclopedia/l-eta-del-comune-gli-ordinamenti-la-cancelleria_%28Storia-di-Venezia%29/>. Accesso effettuato il 5 Marzo 2020. Del medesimo parere, al quale si richiama lo stesso Pozza, è ATTILIO BARTOLI LANGELI, *Il notariato*, in AA. VV., *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV. Atti del convegno internazionale di studi, Genova-Venezia 10-14 marzo 2000* («Atti della società ligure di storia patria», nuova serie-volume XLI (CXV)-fasc. 1), Genova-Venezia, 2010, pp. 78-79.

¹⁶ DA MOSTO, p.219.

¹⁷ CAPPELLETTI, pp. 375-376.

Il nome per la nomina a *Cancellier Grando* veniva ricercato fra le fila dei notai. Questo dato fa presumere che il Maggior Consiglio, più che guardare ad un ceto rispetto all'altro, guardasse alla professionalità del notaio. Lo stesso Corrado, primo Cancelliere, era un notaio forestiero, quindi non era un cittadino veneziano.¹⁸ Non è certo, d'altra parte, quali fossero i requisiti necessari per assumere l'ufficio di Cancelliere, né di funzionario di Cancelleria. Certo è solo che i notai potevano continuare anche la libera professione¹⁹.

Della Cancelleria Inferiore, nella quale venivano conservati gli archivi dei notai che avessero cessato o interrotto il loro esercizio professionale, non è pervenuto l'atto istitutivo. È possibile ipotizzare una datazione attorno all'ultimo decennio del XIII secolo, grazie al rinvenimento di un protocollo notarile del periodo 1290-1292, pubblicato con il titolo di "Notaio di Venezia del sec. XIII"²⁰. Questa sezione era gestita da due notai, i Cancellieri Inferiori, eletti dal Doge e confermati dal Maggior Consiglio, i quali avevano inoltre il compito di nominare i notai *veneta auctoritate*, ossia i notai che si occupavano dei documenti dei privati, di concerto con il Cancellier Grande.²¹

La storia della Cancelleria, e allo stesso tempo la sua fortuna, è indissolubilmente legata alla classe notarile.

Fin dall'età ducale Venezia sente l'esigenza di organizzare ed archiviare i propri atti, sia di governo che privati, visto anche il crescente numero di magistrature, e per farlo guarda anche verso l'esterno, invitando notai provenienti da diverse zone della penisola per arricchire le conoscenze tecniche al fine della costituzione della Cancelleria, affiancando notai forestieri a notai veneziani²².

In base alla funzione svolta, riprendendo le definizioni di Gasparini, «notaio *ad acta* è chi affianca le magistrature cittadine (o corporative) documentandone per iscritto l'attività, notaio *ad instrumenta* è chi redige

¹⁸ MARCO POZZA, *La Cancelleria*, in AA. VV., *Storia di Venezia*, 3, La formazione dello stato patrizio, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 365-387, accessibile tramite World Wide Web <http://www.treccani.it/enciclopedia/la-formazione-dello-stato-patrizio-diritto-finanze-economia-la-cancelleria_%28Storia-di-Venezia%29/>. Accesso effettuato il 5 Marzo 2020.

¹⁹ FEDERICA PARCIANELLO, *Documentazione e notariato a Venezia nell'età ducale*, Padova, 2010, p.93.

²⁰ *Notaio di Venezia del sec. XIII (1290-1292)*, a cura di Manuela Baroni, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, Venezia, 1977, protocollo con la datazione più risalente.

²¹ FRANCESCO ZANOTTO, *Il palazzo ducale di Venezia*, 1, Venezia, 1842, annotazione 67, p. 73.

²² BARTOLI LANGELI, *Il notariato*, p. 78.

atti negoziali per gli individui privati»²³. Questa distinzione si ritrovava anche a Genova, dove si parlava di «doppia anima» dei notai genovesi, che continuarono fino al diciottesimo secolo a svolgere entrambe le attività, «professionale privata, come rogatori di *instrumenta* e pubblico-amministrativa, di notai *ad acta* titolari di una *scribania*»²⁴. Molto spesso, però, il *notarius actorum* risulta dall'istituzionalizzazione della figura del *notarius et iudex*, quale funzionario pubblico investito della funzione processuale e allo stesso tempo della conservazione degli atti della medesima attività, come avvenne, per fare un esempio, nello Stato della Chiesa nel 1215, con il Concilio Lateranense IV²⁵.

Dalla metà del XII secolo gli atti redatti dai notai veneziani (ma lo stesso si può dire, in generale, in relazione al notariato medievale italiano) acquistano valore come atto in sé, contrariamente a quanto avveniva nell'alto medioevo, quando a dare valore probatorio erano le dichiarazioni dei testimoni contenute nell'atto. Il documento scritto non è più solo il contenitore dell'atto giuridico ed è la figura professionale del notaio che ne autentica il valore²⁶.

²³ SILVIA GASPARINI, *Il notariato medievale: un giro d'orizzonte*, Comunicazione tenuta alla giornata di studio "Sotto il genio del Drago. Notai e notariato a Padova (secoli XIII-XVI)", Padova, 27 Ottobre 2007, p. 8. Consultabile anche tramite World Wide Web <<http://arielcaliban.org/SDMMnotariato.pdf>>. Accesso effettuato il 7 Novembre 2019.

²⁴ RODOLFO SAVELLI, *Notai e cancellieri a Genova tra politica ed amministrazione*, in *Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età colombiana*, Atti del convegno internazionale di studi storici, pp.459-484, Milano, 1994, p. 481.

²⁵ ANDREA FUSARO, *Il notaio esercita attività giurisdizionale?*, in AA. VV., *Ius dicere in a globalized world. A comparative overview*, 1, pp. 69-90, Roma, 2018, p. 70.

²⁶ GIORGIO CENCETTI, *Il notaio medievale italiano*, Testo della conferenza tenuta il 30 maggio 1964 a Genova in occasione del XIII Congresso Nazionale del Notariato, Genova 1964, pp. 10-15. Inoltre, a definire la credibilità e affidabilità del notariato è la *publica fides*, in quanto «il notaio, per la *fides* "descrive" con carattere di "veridicità", di prova legale; [...] di ciò che il notaio compie e di ciò che attesta avvenuto in sua presenza. "Veridicità" e "validità": ecco i due valori su cui si fonda la forza dell'istrumento perfetto», così si esprime ENRICO MARMOCCI, *Dai fatti ai valori: il percorso del notaio*, in AA. VV., *La modernità degli studi storici: principi e valori del notariato*, Atti del convegno di Genova 16 maggio 2014 (N. 2/2014), Genova, 2014, accessibile da World Wide Web <<https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=45/4515&mn=4&aut=328>>. Accesso effettuato il 5 Marzo 2020. Si veda anche il pensiero di ATTILIO BARTOLI LANGELI, *Documentazione e notariato*, in AA. VV., *Storia di Venezia*, 1, *Origini-Età ducale*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1992, pp. 847-864, accessibile da World Wide Web <http://www.treccani.it/enciclopedia/eta-ducale-le-testimonianze-documentazione-e-notariato_%28Storia_di_Venezia%29/>. Accesso effettuato il 10 Ottobre 2019. Langeli afferma che «per Venezia possiamo parlare di un clero in sé dotato di *publica fides*. Termini che, condensando "i concetti di fedeltà, di fiducia, di confidenza, di persuasione, di onorabilità, di impegno, di sicurezza, di certezza", rappresentano alla perfezione il peculiare rapporto tra la cittadinanza e il clero dei veneziani—quella "perfetta saldatura" tra la Chiesa locale [...] e le istituzioni civili della quale proprio "la straordinaria continuità della figura del prete-notaio" è una delle prove maggiori». Da tenere in considerazione anche l'opinione parzialmente diversa di Silvia Gasparini la quale afferma «Di vera e propria *publica fides*, si è visto, non è ancora il caso di parlare, dato che alla sottoscrizione del notaio si aggiungono quelle dei testimoni». SILVIA GASPARINI, *Ego notarius complevi et roboravi. Venezia, notai, medioevo*, in FEDERICA PARCIANELLO, *Documentazione e notariato a Venezia nell'età ducale*, Padova, 2010, p. 13.

A differenza del resto d'Italia²⁷, si deve tenere presente che nella Venezia medievale tutti i notai (cittadini) erano chierici e mai c'è stata la presenza contemporanea di notai preti e notai laici. Questo dato è particolarmente importante: i notai si rifacevano ad «una precisa fonte di autorità per il loro potere di certificazione, il doge, e non dunque alle fonti universali di *auctoritas*, quale era allora l'imperatore e quale sarebbe stato il papa»²⁸. La dichiarazione di fedeltà al Doge, al Maggior Consiglio e al Minor Consiglio, era contenuta nel giuramento con il quale i futuri notai prendevano incarico. Con esso, i notai si impegnavano a non rogare mai contro l'interesse di Venezia e, a sottolineare la distanza con la Chiesa di Roma, a non stipulare alcun tipo di alienazione (sotto forma di donazione o compravendita) di beni a favore di monasteri, chiese o persona religiosa, se non su espresso permesso del Comune stesso²⁹. Quindi, in primo luogo, si riafferma la totale indipendenza di Venezia, anche quanto alla produzione di atti di valore legale, rispetto all'influenza delle due maggiori realtà istituzionali del tempo. In secondo luogo, non si ha come in altre città un vero e proprio ceto professionale, ma «occorreva “essere” chierico per “fare” il notaio»³⁰. Come evidenzia Parcianello³¹, questo *status* era vantaggioso sotto diversi profili.

In particolare, i chierici costituivano un gruppo già dotato di una comune e adeguata base culturale, rendendo quindi superflua la formazione di privati/laici e permettendo facilmente l'omogeneità della prassi notarile. Da considerare, inoltre, l'opinione di Marco Folin, così come riportata da Bartoli Langeli, per cui si direbbe che «[Venezia] incoraggiasse un notariato non autonomo, senza interessi di ceto da difendere,

²⁷ Se fino al Mille erano presenti in tutto il territorio notai ecclesiastici, con il nuovo millennio sono sempre più numerosi i notai laici, anche se solo con l'Epistola 129. Lib. 14 Innocenzo III Papa proibì *Presbyteris, Diaconis et Subdiaconis* l'accesso al notariato, come ricorda LODOVICO ANTONIO MURATORI, *Dissertazioni sopra le antichità italiane*, Tomo 1, Milano, 1751, p. 118. Solo a Venezia, malgrado l'intervento papale, i notai chierici continuarono ad operare. Nelle altre città italiane, al contrario, sul modello di Bologna si istituirono autonome scuole di notariato allo scopo di fornire una preparazione culturale omogenea, che comprendesse non solo lo studio del diritto romano, ma anche le consuetudini locali, le norme di diritto canonico, gli statuti dei comuni ed ogni altra fonte di diritto. I notai, come ogni altra forma di lavoro nel periodo medievale, erano organizzati in una struttura corporativa, chiamata Collegio, che regolava l'accesso alla professione e ne dettava i requisiti, uno fra tutti la cittadinanza. Per una sintetica disamina sulla formazione della classe notarile in Italia, si veda GIORGIO TAMBA, *Formazione e tipicità del notaio. Da Giustiniano all'età della restaurazione*, in AA. VV., *La modernità degli studi storici: principi e valori del Notariato*, Atti del Convegno di Genova 16 Maggio 2014 (N. 2/2014), Genova, 2014, accessibile tramite World Wide Web <<https://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=45/4503&mn=3>>. Accesso effettuato il 5 Marzo 2020.

²⁸ PARCIANELLO, pp. 67-68. Inoltre, p. 93: «[...] il Doge traeva dal gruppo dei notai presti un nucleo di pubblici ufficiali per la Cancelleria e la Curia ducale, e la loro nomina era evidentemente connessa solo con il potere civile».

²⁹ MARCO FERRO, “Notaio” (voce), in *Dizionario del diritto comune e veneto*, 2, Venezia, 1847, pp. 328-333, p. 330.

³⁰ BARTOLI LANGELI, *Il notariato*, p. 75.

³¹ PARCIANELLO, pp. 80-82.

intrinsecamente debole: la figura del prete-notaio, la cui *potestas certificandi* derivava non tanto dal prestigio dell'ufficiale pubblico quanto dal suo status chiericale, corrispondeva pienamente a queste caratteristiche»³².

Altro dato che indica la distanza fra Venezia e la Chiesa di Roma è che i notai erano tutti chierici parrocchiali che facevano capo al patriarcato di Grado e non provenienti dal clero regolare. Inoltre, l'ordine di appartenenza era irrilevante, come si può desumere dalle sottoscrizioni degli stessi notai, che anteponevano sempre la loro qualifica ecclesiastica: "*presbites et notarius*", "*diacunus et notarius*" o genericamente "*clericus et notarius*".

C'è da segnalare inoltre che questi notai rogavano solo ed esclusivamente per cittadini veneziani e mai per gli stranieri che concludevano contratti in territorio veneziano³³. Ma il risvolto di questa esclusività è che i notai operavano ovunque un cittadino veneziano si trovasse: all'interno dei confini del Ducato, in una piazza straniera e addirittura direttamente sulle navi veneziane.³⁴

Dovunque rogassero, lo stile veneziano era inconfondibile, costituito da formule fisse e dalla medesima struttura. Come si è anticipato, la sottoscrizione dei notai presentava sempre il binomio *status* clericale-notaio, ma vi erano anche altri aspetti caratteristici. Riprendendo lo schema di Parcianello³⁵, la sottoscrizione aveva la seguente struttura: pronome "*ego*" (spesso omissivo), nome, *status*, funzione ed operato.

Riporto di seguito alcuni esempi di sottoscrizione, tratti dall'appendice I dell'opera monografica sulla *collegantia* di Adolfo Sacerdoti³⁶:

1. "*Ego Petrus subdiaconus et notarius complevi et roboravi*"
2. "*Ego dominicus clericus et notarius Rogatus a suprascriptis ambolus fideiussoribus et ab eo qui misit in ipso vuadimonio completi et roboravi*"

³² BARTOLI LANGELI, *Il notariato*, p.80.

³³ Da tenere presente anche quanto detto alla nota 5 dell'Introduzione: dal momento che gli stranieri potevano concludere contratti commerciali solo con veneziani e non con altri stranieri all'interno del mercato rialtino, a Venezia, o altro mercato assoggettato al monopolio veneziano, è evidente come i notai rogassero sempre per almeno una parte concittadina nell'ambito mercantile.

³⁴ Per un completo quadro dell'ambito di attività dei notai veneziani per estensione territoriale nel periodo ducale, BARTOLI LANGELI, *Documentazione e notariato*. Per l'estensione coloniale veneziana, ORLANDO, *Venezia e il mare nel Medioevo*, pp. 49-51.

³⁵ PARCIANELLO, p. 98.

³⁶ ADOLFO SACERDOTI, *Le colleganze nella pratica degli affari e nella legislazione veneta*, «Atti del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», Classe di scienze morali, lettere ed arti, 56, 1899-1900.

3. “*Ego fuscarius presbiter et notarius et ecclesie sancti pantaleonis vicarius complevi et roboravi*”³⁷

Come si può notare, la sottoscrizione poteva essere arricchita da ulteriori funzioni svolte dal notaio nel contratto di specie, come nell’esempio 2, o da altre cariche possedute, come nell’esempio 3. Rimangono invece costanti le altre parti. L’espressione “*complevi et roboravi*” è di origine alto-medievale e tipica della formula tabellionica di convalidazione (*completio*) con la quale il notaio dichiarava la veridicità del testo e la sua rispondenza alla volontà delle parti, che viene utilizzata dai notai veneziani per molti secoli, mentre fu abbandonata in altre zone d’Italia.

Altro elemento caratteristico del *mos* veneziano lo si vede nella formula di apertura, di invocazione alla divinità: “*In nomine domini dei et salvatoris nostri ihesu christi*”, anche se sono rinvenibili delle eccezioni, benché rare. Alcuni esempi di varianti di apertura si possono riscontrare nella già citata Appendice I redatta da Sacerdoti: “*In nomine domini dei omnipotentis*” oppure “*In nomine domini nostri ihesu christi*”. Le differenze, come si può notare, sono minime e di certo non vanno ad intaccare quella uniformità di stile che caratterizza il documento notarile veneziano.

A differenza dei documenti redatti nelle altre realtà della penisola, il testo dell’atto è scritto in prima persona al tempo presente, in soluzione di continuità con il modello precedente della *charta*. Al di fuori del fenomeno veneziano, al contrario, la struttura del documento prevede la narrazione dei fatti oggetto del negozio giuridico in terza persona ed al tempo passato, secondo il modello dell’*instrumentum*³⁸. Mentre in quest’ultimo il pronome *Ego* indica esclusivamente il notaio, nel documento veneziano si ha una sovrapposizione di soggetti, che risulta evidente nelle sottoscrizioni delle parti: il redattore (che non sempre sottoscriveva) ed i testimoni, secondo le formule:

1. “*Ego felix testis subscripsi*

Ego petrus testis subscripsi

³⁷ Le sottoscrizioni riportate sono tratte, secondo quanto indicato dallo stesso Sacerdoti, da: Venezia, Archivio di Stato, Manimorte, Pergamene S. Zaccaria, Estere, Busta 24. Si tratta di documenti anteriori al 1154.

³⁸ Per una comparazione con il notariato genovese, si vedano GIORGIO COSTAMAGNA, *Saggi di manuali e cartolari notarili genovesi (secoli XIII e XIV)*, (*La triplice redazione dell’instrumentum genovese*), in Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 7, Roma, 1960 e BARTOLI LANGELI, *Il notariato*, pp. 81-101. Per un’analisi comparatistica fra *charta* veneziana ed *instrumentum*, ID., *Documentazione e notariato*.

Ego iohanes testis subscripsi”

2. “*Ego vivanus damolino manu mea subscripsi* (sottoscrizione del redattore)

Ego petrus faletrus testis subscripsi

Ego dominicus testis subscripsi

Ego vitalis longo testi subscripsi”³⁹.

Tutto questo formalismo, che con l'*instrumentum* si era cercato di sfrondare, allo scopo di ottenere la massima semplicità delle forme e la riduzione delle *solemnitates* di convalidazione, fa del modello veneziano un unico per tutto il corso del medioevo. Pochi passi di ammodernamento si registrano con il superamento della *notitia testium*, sostituita dalla formula dichiarativa *in presentia*, già a partire dall'età ducale e dall'introduzione del modello della triplice redazione del documento: *prex-breviarium-cartula*, malgrado l'autonomia del notaio fosse «inceppata dalla persistenza delle sottoscrizioni testimoniali»⁴⁰.

Da ultimo, si possono spendere poche parole sullo stile dei protocolli notarili: essi normalmente contenevano i documenti nelle loro versioni ridotte, privi quindi delle formule ripetitive di apertura e chiusura. Si conservava, nel registro sottoscritto dal notaio stesso, solo l'abbreviatura, quale punto sostanziale della costituzione di un documento con valore pubblico.

³⁹ Si veda nota 37.

⁴⁰ BARTOLI LANGELI, *Il notariato*, p. 77.